



AUTOTRASPORTO **RCA obbligatoria**

ambito di applicazione ed esenzioni

■ Le norme di riferimento

Direttiva (UE) 2021/2118

Aggiorna la direttiva 2009/103/CEE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli introducendo una nuova definizione di "veicolo" e di "uso del veicolo". Aderisce all'orientamento della Corte di Giustizia UE che ha chiarito l'ambito di obbligatorietà della RCA fornendo un nuovo concetto di veicolo. **L'obbligatorietà viene legata non alla circolazione ma alla funzione come mezzo di trasporto.**

D. Lgs. n. 184/2023 in vigore dal
23/12/2023

Recepisce fedelmente la direttiva 2021/2118/UE apportando modifiche:

- al Codice della Strada CDS (D. Lgs. n. 285/1992) in particolare **all'articolo 193 in base al quale i veicoli** (secondo la nuova definizione contenuta nel CAP) **non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi.** La norma prevede poi le sanzioni applicabili.
- al Codice delle Assicurazioni private CAP (D. Lgs. n. 209/2005) in particolare agli **artt. 1, 122**, e inserendo **l'art. 122bis** ampliando di fatto l'ambito di applicazione dell'obbligo a contrarre.

Legge 34/2026 in vigore dal 7
aprile 2026

Ha introdotto i commi 1bis e 1-ter all'art. 122 CAP prevedendo **ulteriori casi di deroga** all'obbligo di copertura assicurativa RCA, limitatamente a particolari tipologie di mezzi operanti in zone non aperte al transito pubblico

Ambito di applicazione: definizione di «veicolo» ai fini RCA (art. 1 CAP)

- 1) qualsiasi **veicolo** a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo, con:
 - 1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
 - 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- 2) qualsiasi **rimorchio** destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
- 3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito DM

NOTA: Sono esclusi i veicoli che sebbene dotati di motore per poter circolare devono essere azionati anche dalla forza muscolare del conducente (es. velocipedi a pedalata assistita) ovvero quelli in cui la propulsione del motore non è esclusiva (es. i monopattini elettrici).

Le caratteristiche riportate ai numeri 1.1 e 1.2 sono alternative tra loro e pertanto è sufficiente che una delle due condizioni sia presente affinché si applichi l'obbligo assicurativo (es. una piattaforma aerea su cingoli è esclusa).

■ Veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi **i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr)**, qualora utilizzati **conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.**

L'obbligo si applica a **prescindere dalle caratteristiche del veicolo** (che perciò può anche essere non idoneo ad effettuare il trasporto di persone diverse dal conducente o cose come ad esempio le macchine operatrici o i veicoli ad uso speciale), **dal terreno su cui è utilizzato** (quindi anche veicoli, utilizzati come mezzi di trasporto al momento dell'incidente, che si trovano fuori della strada, in aree non sottoposte a restrizioni di accesso) **e dal fatto che sia fermo o in movimento** (fatte salve le deroghe).

L'obbligo riguarda **anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni** (fatte salve le deroghe).

■ Delimitazione della garanzia obbligatoria

L' RCA obbligatoria non copre i casi in cui al momento dell'incidente il veicolo è impegnato in un uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto".

NOTA: un veicolo può essere definito come un "*mezzo di trasporto*" quando viene usato per spostare persone o cose (o se stesso). Se l'incidente avviene mentre il mezzo è usato esclusivamente come **strumento di lavoro statico**, non si applicano le regole (e le sanzioni) della RCA, ma quelle della responsabilità civile generale. Tale circostanza potrebbe verificarsi se il veicolo ha un utilizzo **polifunzionale** come mezzo di lavoro e di trasporto (autocarri con gru e bracci meccanici per operazioni di carico, macchine operatrici ecc.). Se il veicolo è idoneo al trasporto e viene usato anche per spostarsi (anche solo all'interno di un'area privata), l'assicurazione va fatta comunque.

■ Derghe

- ✓ Carrelli elevatori non immatricolati quando impiegati esclusivamente all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi purché coperti da RCT.
- ✓ Veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali non accessibili al pubblico purché coperti da RCT;
- ✓ Macchine agricole (di cui all' art. 57 del Codice della Strada) sprovviste di immatricolazione o di certificato di idoneità tecnica che operano esclusivamente entro i confini di fondi agricoli e aziende agrarie o spazi a uso interno preclusi al passaggio pubblico purché coperti da RCT.
- ✓ Veicoli formalmente ritirati dalla circolazione.
- ✓ Veicoli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente (es. confisca, sequestro amministrativo, fermo amministrativo, fermo fiscale, sequestro penale, sospensione della circolazione ai sensi dell'art. 80, comma 14, CDS per circolazione senza revisione, ritiro della carta di circolazione, sospensione della carta di circolazione, ritiro delle targhe ecc.).
- ✓ Veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto (ossia quelli inidonei a potersi mettere in movimento. Si tratta dei veicoli non più tecnicamente idonei ai fini della circolazione perché, ad es. privi del motore o delle ruote)
- ✓ Veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta del proprietario (o altri soggetti) e comunicato all'assicurazione (la norma fa riferimento all'ipotesi in cui il veicolo non venga usato come mezzo atto allo spostamento).